

Codice A1610C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 1128

Approvazione della convenzione per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Firenze e la Regione Piemonte - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio.



ATTO DD 1128/A1610C/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610C - Pianificazione regionale per il governo del territorio

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Firenze e la Regione Piemonte – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio.

Premesso che:

la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” all’art. 1 prevede che “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”;

il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, agli artt. 3 e 5 sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, gestiti sulla base di apposite convenzioni.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali.

Ritenuto che fra l'Università di Firenze e la Regione Piemonte – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio vi è un reciproco interesse all'attivazione di tirocini di formazione e orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l'acquisizione di competenze professionali, per le seguenti motivazioni:

le attività svolte all'interno del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio trovano corrispondenza diretta nelle aree formative del Master in Valorizzazione del Patrimonio Culturale dell'Università di Firenze: l'approccio multidisciplinare del Master, infatti, fornisce strumenti teorici e operativi coerenti con i processi regionali di valorizzazione, pianificazione e gestione del paesaggio e del territorio; in questa prospettiva, Master e Regione Piemonte instaurano uno scambio reciproco tra ambito accademico/formativo e contesto operativo, a beneficio di entrambe le parti.

Considerata la nota con la quale l'Università degli Studi di Firenze manifesta l'interesse ad addivenire alla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione, acquisita al nostro protocollo il 22 ottobre 2025.

Ritenuto di approvare la Convenzione (Allegato 1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto i percorsi PCTO non comportano spese per la struttura ospitante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
- visto il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/08;

determina

- di approvare la Convenzione per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento fra l'Università degli Studi di Firenze e la Regione Piemonte – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di procedere alla stipula della predetta convenzione mediante scrittura privata;

- di dare atto che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non

comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1610C - Pianificazione regionale per il governo del territorio)

Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO CURRICOLARI**

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a [REDACTED] il [REDACTED] giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

E

la **Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio**, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", P.I. 02843860012, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte n° 1, tel. 011.4321378, email pianificazione.territorio@regione.piemonte.it, nella persona dell'arch. Giovanni Paludi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" e unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della l. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione e orientamento;
- in materia di tirocini di formazione e orientamento, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione generale di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.

2) Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.

3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo la cui redazione seguirà l'approvazione della presente convenzione.

4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento in cui sarà specificato:

- il nominativo del tirocinante;

- i nominativi dei rispettivi tutor;

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio;
- b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:

- a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore, e in particolare:
 - che gli ambienti di lavoro a disposizione del tirocinante soddisfano i requisiti minimi del D.lgs. 81/08;

- che le attrezzature di lavoro utilizzate durante il/i tirocinio/tirocini sono rispondenti alle normative vigenti;
- che ha provveduto a organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale tramite “informativa rischi e gestione delle emergenze”;
- c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l’evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- e) segnalare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell’azienda ospitante, e in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 5 – Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto a eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l’inserimento del/dei tirocinante/i presso l’ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza

prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 6 – Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 7 – Relazione finale

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.lgs. 196/03 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/03.

Art. 9 – Imposta di bollo

In ragione del riconoscimento del particolare interesse rivestito dalla presente Convenzione per il corso di studio del Master in Valorizzazione del Patrimonio Culturale, l'imposta di bollo è a carico del soggetto promotore.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data _____

*Per l'Università degli Studi di
Firenze*

LA RETTRICE

*Per la Regione Piemonte – Settore
Pianificazione regionale per il governo del
territorio*

IL DIRIGENTE

Allegato 1 alla DD n. ____ del ____